Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 20 giugno 1931 - Anno IX** **Numero 141**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. - **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli. Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; **A. Vallardi,** via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26 — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. - **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G Ledda, Corso V Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42 — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Tronto:** M. Disertori v. S. Pietro n 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n 12; F.lli Treves, Corso V Em n. 27. — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. - **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn 19-20 — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Faio, succ Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo

CONCESSIONARI ALL'ESTERO **Budapest:** Libr Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS Apostoli n 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1931-IX, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 998.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 694.

Riconoscimento della subconcessione dell'esercizio della funicolare Sassi-Superga effettuata dal comune di Torino a favore della Società anonima dei tramways di Torino in base all'atto 12 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1925, n. 1119, col quale fu approvata la convenzione 21 marzo 1925 per la proroga a tutto il 31 maggio 1932 dell'esercizio da parte del comune di Torino della funicolare Sassi-Superga passata in proprietà dello Stato dal 1° aprile 1913;

Visto l'atto 12 agosto 1926 con il quale il comune di Torino ha subconcesso alla Società dei tramways di Torino l'esercizio della funicolare predetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È riconosciuta la subconcessione dell'esercizio della funicolare Sassi-Superga, effettuata dal comune di Torino a favore della Società anonima dei tramways di Torino in base all'atto 12 agosto 1926.

Art. 2.

È accordata la esenzione del diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di L. 10 per la

registrazione del suddetto atto di subconcessione 12 agosto 1926 ai sensi dell'art. 156 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 10 del R. decreto 23 febbraio 1919, n. 303.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 79. — FERZI.

Numero di pubblicazione **999.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **685.**

Radiazione del rimorchiatore N. 34 dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore N. 34 è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 giugno 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 70. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1000.**

REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. **696.**

Passaggio alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica di alcune Confraternite della provincia di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 77, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, in relazione all'articolo 29, lettera *e*), del Concordato con la Santa Sede e all'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848;
Ritenuto che, a' termini dei citati articoli, le Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto debbono passare alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione;
Ritenuto che, nei confronti delle Confraternite infra indicate, è rimasto accertato lo scopo di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede, le seguenti Confraternite della provincia di Imperia:

1° Confraternita di San Pietro Apostolo in Imperia;
2° Confraternita dei Penitenti Bianchi, sotto il titolo della SS. Annunziata, in Camporosso;
3° Confraternita di Santa Maria Maddalena e Sant'Antonio Abate in Molini di Triora (capoluogo);
4° Confraternita di San Tommaso Apostolo in Molini di Triora (frazione Corte);
5° Confraternita di Santa Margherita in Molini di Triora (frazione Andagna);
6° Confraternita di N. S. della Ripa in Pieve di Teco;
7° Confraternita di San Giovanni Battista in Riva Ligure;
8° Confraternita della Natività di Maria Vergine in Vallebona;
9° Confraternita dei Disciplinanti in Vallecrosia (frazione piazza Vecchia);
10° Confraternita della Misericordia, sotto il titolo di San Secondo - Morte ed Orazione, in Ventimiglia;
11° Confraternita dei Disciplinanti, sotto il titolo della Visitazione di Maria SS.ma, in Borgomaro (frazione Conio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 81. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1001.**

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. **700.**

Sovrastampa per la Somalia Italiana di francobolli del Regno da L. 0,50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto n. 1928 del 17 ottobre 1929, che autorizza l'emissione dei francobolli regnicoli da centesimi 50;
Considerato che la Somalia Italiana è completamente sprovvista di francobolli da centesimi 50;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la sovrastampa per la Somalia Italiana degli attuali francobolli regnicoli da centesimi 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 85. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1002.**

REGIO DECRETO 30 maggio 1931, n. **705.**

Approvazione di una variante al piano regolatore di ampliamento di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale fu approvato il nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze;
Vista la domanda 13 marzo 1931-IX presentata dal podestà di Firenze per ottenere l'approvazione di una variante al detto piano, nella via Bolognese, in località « La Loggia » e del relativo piano parcellare;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami di sorta;
Considerato che la variante proposta consiste nell'allargamento della via Bolognese anzichè sul lato sinistro, come è previsto nel progetto vigente, sul lato destro, al fine di non toccare gli annessi ed il parco dell'antica villa quattrocentesca « La Loggia » soggetta a vincoli nei riguardi dell'arte;
Che ciò stante nessun dubbio può sussistere sulla convenienza della variante, che si appalesa conveniente anche per il risparmio di spesa che certamente ne deriverà all'Ente espropriante;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata quale variante del piano regolatore di ampliamento di Firenze, la rettificazione della via Bolognese in località « La Loggia» giusta progetto visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una pianta catastale e in uno stralcio planimetrico tutti e due in iscala 1:2500 e in un elenco dei beni immobili interessati nella detta modificazione.
Si intendono estese alla variante le disposizioni del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1419, nonchè il termine vigente per il piano regolatore generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 90. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1003.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **687.**

Dichiarazione di istituzione di pubblica beneficenza della Fondazione per borse di studio « Mons. G. Battista Flapp », in Parenzo.

N. 687. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione per borse di studio « Mons. G. Battista Flapp », in Parenzo, viene dichiarata istituzione di pubblica beneficenza e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1004.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **688.**

Erezione in ente morale della Fondazione abruzzese molisana pro incremento demografico, con sede in Roma.

N. 688. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione abruzzese molisana pro incremento demografico, con sede in Roma, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1005.**

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. **689.**

Approvazione del nuovo statuto della Società Reale di Napoli.

N. 689. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene abrogato lo statuto della Società Reale di Napoli, approvato con Regio decreto 17 aprile 1862, n. 344 (parte supplementare), e viene approvato un nuovo statuto della Società stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1006.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **690.**

Modifica dello statuto della Federazione stomatologica italiana.

N. 690. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sono apportate modificazioni allo statuto della Federazione stomatologica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1007.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **701.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Cortale.

N. 701. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Cortale (Catanzaro) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1008.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 702.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero Andrea, Vincenzo, Luciano Toschi », con sede in Dozza.

N. 702. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero Andrea, Vincenzo, Luciano Toschi », con sede in Dozza, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1009.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **703.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di riposo Augusto Modena », con sede in San Felice sul Panaro.

N. 703. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di riposo Augusto Modena », con sede in San Felice sul Panaro, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1010.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **704.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Bulgorello, frazione del comune di Cadorago.

N. 704. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Bulgorello, frazione del comune di Cadorago (Como), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1011.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **706.**

Approvazione del nuovo statuto della Sezione speciale per le case popolari della Società operaia di mutuo soccorso di Formigine.

N. 706. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'istituto « Sezione speciale per le case popolari della Società operaia di mutuo soccorso » di Formigine.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1931 - *Anno IX*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10974.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Kiraz di Benedetto, nato a Trieste il 3 luglio 1905 e residente a Trieste via F. Corridoni, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chirassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Kiraz è ridotto in « Chirassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2664)

N. 11419-3669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kociancic fu Andrea, nato a Trieste il 19 settembre 1871, e residente a Trieste, Androna C. Colombo, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Kociancic è ridotto in « Coceani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Svara in Kociancic fu Antonio, nata il 26 febbraio 1874, moglie;
2. Luigi di Carlo, nato il 2 giugno 1909, figlio;
3. Davide di Carlo, nato il 9 dicembre 1911, figlio;
4. Fausto di Carlo, nato il 29 agosto 1914, figlio;
5. Ersilia di Carlo, nata il 26 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2665)

N. 11419-10858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Koritnik di Martino, nato a Trieste il 28 febbraio 1897 e residente a Trieste, via Gaspare Gozzi, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Koritnik è ridotto in « Corini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bec in Koritnik fu Antonio, nata il 9 dicembre 1893, moglie;
2. Lucia di Giuseppe, nata il 13 dicembre 1919, figlia;
3. Dorina di Giuseppe, nata il 23 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2666)

N. 11419-6323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Koshuh di Antonio, nato a Trieste il 6 aprile 1899 e residente a Trieste, via Santa Ermacora, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Koshuh è ridotto in « Cossutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Kisovitz in Koshuh fu Carlo, nata il 10 giugno 1902, moglie;
2. Silvano di Emilio, nato l'8 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2667)

N. 11419-1803.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Kraiz fu Michele, nato a Trieste il 3 luglio 1892 e residente a Trieste, via Carpison n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Kraiz è ridotto in « Carsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adelaide Goldschan in Kraiz di Enrico, nata il 1° settembre 1898, moglie;
2. Carlo di Pietro, nato il 24 marzo 1923, figlio;
3. Enrico di Pietro, nato l'11 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2668)

N. 11419-3852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Lah fu Giusto, nato a Trieste il 12 luglio 1890 e residente a Trieste, via Santo Gavardo, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Lah è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2669)

N. 11419-8087.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Legat di Giovanni, nato a Trieste il 3 marzo 1864 e residente a Trieste, via G. Carducci, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lega »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Legat è ridotto in « Lega ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valentina Erbeznik in Legat fu Valentino, nata il 22 maggio 1883, moglie;
2. Mafalda di Albino, nata il 22 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2670)

N. 11419-3991.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Marcovich (Markovic) fu Luigi, nato a Trieste il 5 gennaio 1858 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 133, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marcovich (Markovic) è ridotto in « Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2671)

N. 11419-3992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Marcovich fu Luigi, nato a Trieste il 17 ottobre 1882 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Marcovich è ridotto in « Marcovigi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena Perisic in Marcovic fu Giovanni, nata il 13 novembre 1887, moglie;
2. Bruna di Ugo, nata il 24 febbraio 1911, figlia;
3. Bianca di Ugo, nata il 31 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2672)

N. 11419-3993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Marcovich fu Antonio, nato a Trieste il 30 novembre 1885 e residente a Trieste, via Milano, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Marcovich è ridotto in « Marcovigi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Elda Klein in Marcovich di Giacomo, nata il 1° maggio 1891, moglie;
2. Nilla di Umberto, nata il 7 settembre 1913, figlia;
3. Carmen di Umberto, nata l'8 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2673)

N. 11419-3995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Amalia Marcovig di Giuseppe, nata a Trieste il 1° marzo 1885 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 133, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Marcovig è ridotto in « Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2674)

N. 11419-3996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Marcovig di Giuseppe, nata a Trieste il 28 ottobre 1888 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 133, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Marcovig è ridotto in « Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2675)

N. 11419-3998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Marcovig fu Antonio, nato a Trieste il 20 giugno 1895 e residente a Trieste, via E. Toti, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Marcovig è ridotto in « Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2676)

N. 11419-3994.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Marcovig di Giuseppe, nata a Trieste il 29 giugno 1903 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 133, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Marcovig è ridotto in Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2377)

N. 11419-3997.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Marcovig di Emma, nato a Trieste il 4 febbraio 1903 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore, n. 344, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Marcovig è ridotto in « Marcovigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2678)

N. 11419-5700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amelia Minin fu Antonio ved. Kenig, nata a Trieste il 22 luglio 1879 e residente a Trieste, via Sara Davis, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Re »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amelia Minin ved. Kenig è ridotto in « Del Re ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario fu Carlo, nato il 2 giugno 1910, figlio;
2. Bruna fu Carlo, nata il 12 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2679)

N. 11419-334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Oblak fu Giovanni, nato a Trieste il 25 febbraio 1866 e residente a Trieste, via Pallini, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oblati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Oblak è ridotto in « Oblati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mercede Naglein in Oblak fu Federico, nata il 24 novembre 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2680)

N. 11419-336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Oblak di Ernesto, nato a Trieste il 10 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Pallini, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oblati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Oblak è ridotto in « Oblati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Schergna in Oblak fu Angelo, nata il 30 aprile 1902, moglie;
2. Maria di Gastone, nata il 16 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2681)

N. 11419-335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Oblak di Ernesto, nato a Trieste il 20 settembre 1889 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oblati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Oblak è ridotto in « Oblati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Petracco in Oblak fu Enrico, nata il 19 luglio 1882, moglie;
2. Silvana di Umberto, nata il 6 luglio 1921, figlia;
3. Pia di Umberto, nata il 9 maggio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2682)

N. 11419-10688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Faustina Polic fu Michele ved. Kappler, nata a Markopalj il 19 settembre 1860 e residente a Trieste, via della Fonderia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Poli-Cappieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Faustina Polic ved. Kappler sono ridotti in « Poli-Cappieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2683)

N. 11419-4061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Rebec di Andrea ved. Barovic, nata a Santa Croce (Trieste) il 14 marzo 1878 e residente a Trieste, via Udine n. 39 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Rebelli-Baroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Rebec ved. Barovich sono ridotti in « Rebelli-Barini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca fu Ernesto, nata il 30 settembre 1907, figlia;
2. Nerina fu Ernesto, nata il 22 gennaio 1912, figlia;
3. Vanda fu Ernesto, nata il 13 agosto 1919, figlia;
4. Ruggero fu Ernesto, nato il 10 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2684)

N. 11419-30425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Slejho di Francesco, nato a Santa Croce di Aidussina il 20 settembre 1901 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 102, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Slaico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Slejho è ridotto in « Slaico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Marz in Slejho di Carlo, nata l'11 novembre 1903, moglie;
2. Stellio di Mario, nato il 2 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2685)

N. 11419-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giustina Kocjan di Ignazio ved. Gomezel, nata a Duttogliano il 23 ottobre 1899 e residente a Duttogliano, 55, sono restituiti nella forma italiana di « Canciani » e « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Daniele fu Ernesto, nato il 19 febbraio 1921, figlio;
2. Nada fu Ernesto, nata il 13 dicembre 1922, figlia;
3. Antonia Kocjan nata Pipan di Antonio, nata il 12 luglio 1867, suocera.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2688)

N. 11419-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Gomezel fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 23 aprile 1894 e residente a Duttogliano, n. 109, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa fu Giuseppe, nata il 19 settembre 1886, sorella;
2. Maria fu Giuseppe, nata il 15 giugno 1897, sorella;
3. Emma Gomezel nata Cuk fu Andrea, nata il 16 febbraio 1897, moglie;
4. Leopolda di Leopoldo, nato il 15 marzo 1920, figlia;
5. Maria di Leopoldo, nata il 14 luglio 1922, figlia;
6. Anna di Leopoldo, nata il 5 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2689)

N. 11419-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Gomezel fu Giuseppe, nata a Duttogliano il 4 dicembre 1908 e residente a Trieste è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2690)

N.11419-58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Baric fu Giuseppe ved. Gomezel, nata a Villa Cargna il 18 novembre 1864 e residente a Duttogliano, 84, sono restituiti nella forma italiana di « Gomicelli » e « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 132.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368 56
Svizzera	370.92	Belgrado	33.83
Londra	92.911	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	190.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.537	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	71.40
Peso Argentino Oro	13.255	Rendita 3,50 % (1902)	66.30
Peso Argentino Carta	5.81	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	83.175
Dollaro Canadese	19.04	Obblig. Venezie 3,50%	78.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

La signora De Nicola Carmela di Alfonso moglie di Gioia Eugenio, domiciliata in Napoli presso l'avv. Ferdinando Spasiano in via S. Teresella degli Spagnoli, n. 28, con atto notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dell'Ufficio postale n. 2 di Napoli in data 28 agosto 1930, ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, diffidato detto marito, domiciliato in Torre del Greco Villa Laudiero a S. Gennariello, a restituirle entro il termine di legge il certificato nominativo consolidato 3,50 %, n. 776.673, di L. 1050, a lei intestato con vincolo dotale, facendo le altre avvertenze di cui all'articolo predetto

Ai termini del ripetuto articolo 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che siano intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione presentata dalla signora De Nicola Carmela.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1661)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titolo.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % (1861) n. 1.020.581 di annue L. 1080 intestato a Prister Edgardo-Samuel, Guido-Felice e Ettore Leone di Simone, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Gradisca dell'Isonzo con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Angeli Augusta fu Felice, moglie di Prister Simone.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, previo cambio per conversione del titolo suindicato con quello del consolidato 3,50 % n. 235.903 di annue L. 756.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1659)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 12 aprile 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione. Bove comm. Adolfo fu Alessandro per conto di Frasca Emilia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 5 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione: Grisafi Giuseppe e Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° giugno 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data: 12 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Ghigo Lorenzo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 420, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3987)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a undici posti di ingegnere allievo nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, che detta norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a undici posti di ingegnere allievo nel ruolo del personale tecnico superiore (grado 10°, gruppo *A*) del Corpo Reale delle miniere.

Art. 2.

Il concorso è riservato:

1° ai dipendenti statali, appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli del gruppo *B*, delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, e che eserciti, a termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, le funzioni proprie del ruolo degli ingegneri del Corpo Reale delle miniere.

Per l'ammissione al corso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno essere muniti del prescritto titolo di studio, conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e scambi, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica, conseguita in una Università o in un Istituto superiore equiparato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti ed i voti riportati negli esami speciali e nello esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

c) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

d) certificato di buona condotta morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale debitamente legalizzato;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia e di escludere dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario.

I candidati mutilati e invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

g) certificato dell'esito definitivo di leva;

h) documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione, od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di mutilato, invalido, o minorato della causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti, che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, allo scopo di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

l) fotografia del concorrente, munita della sua firma, debitamente autenticata, se il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Ciascun concorrente dovrà specificare nella domanda quali lingue straniere conosce e se oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese, tedesca e araba.

Nella domanda dovrà il concorrente indicare chiaramente il proprio indirizzo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) ed *i*), nonchè copia dello stato di servizio.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso saranno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato nell'art. 4, non saranno prese in esame e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso ai concorrenti.

Tali esami consisteranno in due prove scritte, l'una sulla fisica tecnica e l'altra sulla scienza delle costruzioni ed in una prova orale sulle predette materie, nonchè sulla chimica, sulla mineralogia, e sulla geologia secondo i programmi di insegnamento nelle Regie scuole d'ingegneria del Regno.

Sarà anche chiesta una prova orale di lingua francese, a dimostrazione della pratica conoscenza di quella lingua mentre saranno in facoltà dei candidati altre prove analoghe per le lingue inglese, tedesca e araba.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale, compresa in quest'ultima la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I vincitori del concorso potranno essere ammessi a frequentare la Scuola superiore delle miniere di Roma, con un programma di studi di perfezionamento da stabilirsi caso per caso. Al termine di ciascun anno di corso della scuola essi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie, che formeranno parte del programma loro assegnato e riportare l'idoneità in ciascuna di esse. Qualora essi non superino, nelle due sessioni estiva e autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere. Alla fine di ogni corso gli ingegneri allievi potranno essere inviati a compiere un viaggio d'istruzione all'estero, e su ciascuno di detti viaggi essi dovranno presentare poi apposita relazione scritta.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno, sia nelle Colonie ed eventualmente all'estero.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

da un ingegnere capo di 1ª classe;

dal capo della Divisione amministrativa;

2 da quattro professori di Università o di Istituti equiparati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI

(5296)

Concorso a tre posti di allievo geologo nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che reca norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale del Regio ufficio geologico;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a tre posti di allievo geologo (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Il concorso è riservato:

1° ai dipendenti statali appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli del gruppo *B*, delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, e che eserciti, a termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, le funzioni proprie del ruolo dei geologi del Regio ufficio geologico.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno essere muniti del prescritto titolo di studio conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso, in scienze naturali o in ingegneria, conseguita in una Regia università o in un Istituto superiore equiparato del Regno;

c) certificato dei corsi di studi superiori compiuti e i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

d) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

e) certificato di buona condotta, morale, civile, politica rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale penale debitamente legalizzato;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni di geologo.

I candidati mutilati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia e di escludere definitivamente dal concorso quelli che non risultino idonei al servizio geologico.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciate da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

h) certificato dell'esito definitivo di leva;

i) documenti originali o copia autentica degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido di guerra o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti, nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

m) fotografia del concorrente, munita della sua firma, debitamente autenticata, se il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Ciascun concorrente dovrà specificare nella domanda quali lingue estere conosce e se oltre all'esame obbligatorio di lingua francese intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese, tedesca e araba.

I documenti di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) *g*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Nella domanda il concorrente dovrà chiaramente indicare il proprio indirizzo.
I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) ed *l*) nonchè copia dello stato di servizio.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso saranno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Le domande che giungengessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 4 non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.
Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il suddetto termine.
Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.
Tali esami consisteranno in due prove scritte, l'una sulla geologia e l'altra sulla lingua francese, ed in prove orali sulle predette materie, nonchè sulla chimica inorganica, sulla fisica sperimentale e sulla mineralogia, secondo i programmi di insegnamento delle Regie università.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuta almeno la votazione di 6/10.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale, compresa in quest'ultima la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta:
dal direttore del Regio ufficio geologico;
da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;
dal capo della Divisione delle miniere;
e da tre professori di Regie università o di Istituti equiparati.
Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5297)

Concorso a due posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del personale tecnico del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che reca norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale del Regio ufficio geologico;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge del 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di disegnatore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Il concorso è riservato:
1° ai dipendenti statali, appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo dei disegnatori del Regio ufficio geologico.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati nelle norme in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno essere muniti del prescritto titolo di studio conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;
b) diploma di licenza di Regio istituto tecnico, sezione agrimensura, o di Regio istituto di belle arti (corso medio) o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.
Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti del cessato regime austro-ungarico;
c) certificato dei voti riportati nell'esame dell'ultimo anno di studi;
d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;
e) certificato di buona condotta, morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;
f) certificato generale penale debitamente legalizzato;
g) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario. I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario;
h) certificato dell'esito definitivo di leva;
i) documenti originali o copie autentiche degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, decreto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, mutilato invalido di guerra o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti comprovanti il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;
l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

m) fotografia del concorrente, munita della sua firma debitamente autenticata, se il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti richiesti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Ciascun concorrente dovrà indicare chiaramente nella domanda il proprio indirizzo.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo di un'altra Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) ed *l*), nonchè copia dello stato di servizio.

Art. 5.

Nell'assegnazione del posto al vincitore del concorso saranno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato nell'art. 4 non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti. Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Regio ufficio geologico, nei giorni, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Tali esami consisteranno nelle seguenti prove:

Disegno topografico - Copia dal vero.

Per lo svolgimento di ciascuna prova sono assegnate ai candidati otto ore.

Art. 8.

Per conseguire l'idoneità è necessario che i candidati abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle due prove e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

dal direttore del Regio ufficio geologico, che la presiede;

dal direttore capo della Divisione amministrativa delle miniere;

da un professore di Regio istituto di belle arti.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registratao alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5298)

Concorso a sette posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, che detta norme speciali per l'applicazione dei R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sucessive aggiunte e modificazioni, al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a sette posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale tecnico (grado 11°, gruppo *B*) del Corpo Reale delle miniere.

Art 2.

Il concorso è riservato:

1° ai dipendenti statali, appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, e che eserciti, alla data 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo degli aiutanti del Corpo Reale delle miniere.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno essere muniti del prescritto titolo di studio conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni - Direzione generale della produzione industriale e degli scambi - corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) diploma di licenza o di esami di maturità in originale o in copia autentica, conseguito o nelle Regie scuole minerarie del Regno, o nei Regi istituti tecnici, sezione agrimensura, sezione fisico-matematica, o nei Regi licei scientifici o nei Regi istituti industriali, sezione meccanici, sezione elettricisti, sezione edile;

c) certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti del cessato regime austro-ungarico;

d) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

e) certificato di buona condotta morale, civile, politica rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale penale debitamente legalizzato;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un aiutante del Corpo Reale delle miniere.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia e di escludere definitivamente dal concorso quelli che non risultino idonei al servizio minerario.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

h) certificato dell'esito definitivo di leva;

i) documenti originali o copie autentiche degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, decreto di pensione od altro equipollente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido di guerra o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

m) fotografia del concorrente, munita della sua firma debitamente autenticata, se il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Ciascun concorrente dovrà indicare chiaramente nella domanda il proprio indirizzo. I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione statale dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere b) ed l) nonchè copia dello stato di servizio.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso saranno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato nell'art. 4, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni — Direzione generale della produzione industriale e degli scambi — nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Tali esami verteranno sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto: essi sono orali per tutte le materie e scritti per la topografia, la meccanica, la coltivazione delle miniere e il disegno.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore decorrenti dalla comunicazoine del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quelle orali.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio presso gli uffici distrettuali minerari, presso le Regie scuole minerarie medie, in qualità di assistenti, presso le miniere erariali gestite per cura dello Stato sia nel Regno sia nelle Colonie ed eventualmente all'estero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, presidente, del capo della Divisione amministrativa delle miniere, e di due membri scelti, l'uno fra gli ingegneri capi del Corpo Reale delle miniere, e l'altro fra i professori di istituto tecnico superiore e di liceo scientifico. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Trigonometria - Trigonometria piana.

Topografia - Planimetria - Altimetria - Celerimensura - Cannocchiali - Misura di superfici - Livellazioni - Tracciamento di strade - Topografia sotterranea.

Coltivazione delle miniere - Giacimenti - Ricerche - Coltivazioni e mezzi relativi di scavo e traporto - Eduzione - Ventilazione - Preparazione meccanica dei minerali - Prevenzione infortuni.

Meccanica - Statica - Muri - Volte - Resistenza - Macchine semplici - Dinamica - Moto - Caduta - Organi principali di macchine - Lavoro - Rendimento - Idraulica, motori idraulici, a vapore, a scoppio.

Fisica - Proprietà generali dei corpi - Forze - Idrostatica - Proprietà dei gas - Acustica - Calore - Luce - Magnetismo - Elettricità - Elettrotecnica elementare - Unità assolute - Pratiche - Magneti - Pile - Leggi - Elettromagneti - Induzione - Correnti alternative - Effetti calorifici - Misure - Generatori - Accumulatori - Illuminazione - Trazione elettrica.

Chimica - Chimica generale - Teoria atomica - Legge - Corpi semplici, composti, loro preparazione - Chimica analitica - Operazioni - Reattivi - Metodi di separazione - Gruppi dei metalli - Analisi qualitativa dei principali metalli - Analisi quantitativa ponderale - Volumetrica - Colorimetrica dei metalli più comuni - Analisi delle acque e dei combustibili - Saggi industriali - Ferro - Zinco - Piombo - Argento - Dosaggio del solfo.

Chimica industriale - Fabbricazione della soda - Acido solforico - Laterizi - Porcellane - Calci - Gesso - Materiali da costruzioni - Esplodenti - Gas illuminante.

Mineralogia - Cristallografia - Caratteri dei minerali comuni.

Geologia - Rocce - Fenomeni geologici - Ere - Periodi.

Disegno di macchine e di topografia.

(5299)

Concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 143, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativa ai concorsi per la nomina nei ruoli del gruppo C del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Art. 2.

Il concorso è riservato:

a) agli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, escluso quello delle Ferrovie dello Stato, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del ruolo del gruppo C del Corpo Reale delle miniere e siano inoltre giudicati meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso;

b) a coloro che, alla data del 12 dicembre 1930, provvisti del titolo di studio di cui al successivo art. 3, appartenevano ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

c) al personale provvisto di uno dei titoli di studio, di cui al successivo art. 3, che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del gruppo C del Corpo Reale delle miniere;

d) al personale, di cui alle lettere b) e c), anche se non provvisto del titolo di studio, purchè eserciti da almeno due anni, alla

data del 18 dicembre 1930, attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere e venga inoltre dal proprio Consiglio di amministrazione giudicato meritevole di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato ha superato il 18° anno di età alla data del presente decreto;

2° certificato, rilasciato dal podestà del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale di non incorsa penalità debitamente legalizzato;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalla superiore autorità militare, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà del Comune, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Ammnistrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° diploma, conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al presente concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito definitivo di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

9° fotografia, con firma autenticata dal podestà o da un notaio, se il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati ex combattenti e invalidi di guerra sono tenuti, agli effetti delle agevolazioni previste dalle disposizioni in vigore, a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa, a norma della circolare n. 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922, relativa al servizio prestato in reparti combattenti.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale, gli orfani, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, come pure i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della abituale residenza.

Art. 4.

Il personale subalterno deve produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 9 del precedente art. 3, oltre il titolo di studio richiesto, del quale sia provvisto, nonchè la copia dello stato matricolare da cui risulti la propria appartenenza, alla data del 18 dicembre 1930, ad uno dei ruoli del personale subalterno considerati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli agenti subalterni invalidi di guerra non provvisti del titolo di studio debbono produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti che abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del gruppo *C* e che dal proprio Consiglio di amministrazione sono stati giudicati meritevoli di partecipare al presente concorso.

Il personale subalterno non provvisto del titolo di studio, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1, deve presentare un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui risulti che abbia esercitato da almeno due anni, alla data del 18 dicembre 1930, attribuzioni proprie del personale di ruolo, del gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere e sia inoltre giudicato meritevole dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso.

Art. 5.

Gli impiegati straordinari provvisti del titolo di studio debbono produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipendono, dal quale risulti che essi hanno prestato ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930, esercitavano funzioni proprie del gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere. Analoga dichiarazione debbono produrre quelli non provvisti del titolo di studio; da essa però deve risultare che gli aspiranti hanno esercitato almeno da due anni alla data del 18 dicembre 1930, funzioni proprie del gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I documenti richiesti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 2, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti. Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati, i quali dovranno, a tal fine, indicare con precisione nella domanda il loro nome, cognome, paternità ed il loro recapito.

Tali esami constano di due prove scritte e di una orale e si svolgono in base al programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le norme di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia almeno riportato la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva viene stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso sono assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo del gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere,

con obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro stabilito e nelle sedi che verranno loro assegnate.

Chi non assuma servizio, entro il termine stabilito, nella residenza assegnatagli, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

1. — Componimento italiano.
2. — Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composta.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato, e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

(5300)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nell'Educandato S. Demetrio in Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduta la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

1. È aperto il concorso per il conferimento di 25 posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette povere delle Provincie del Regno e a giovanette dalmate.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti sarà data la precedenza alle orfane di militari morti in guerra o in causa della guerra, alle orfane di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore e alle giovanette inscritte all'Opera nazionale Balilla.

4. Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 30 luglio 1931. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) atto di nascita (legalizzato);
b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);
c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà o, se trattisi di aspiranti non regnicole, dal console italiano;
d) certificato degli studi compiuti nell'anno 1930-31 con lo specchietto dei punti riportati, e per coloro che abbiano sostenuto esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;
e) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);
f) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risieda in Comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche pel Comune di origine).

Quando l'aspirante non sia orfana di guerra o orfana di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito, godranno il beneficio sino al termine degli studi, che si possono compiere nell città di Zara.

Roma, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad un posto di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930, appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredato dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) diploma originale, o copia autenticata da un pubblico notaio, di una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze economiche e commerciali;

laurea in scienze sociali, conseguita presso il Regio istituto di studi superiori pratici di perfezionamento di Firenze;

laurea in scienze politiche conseguita presso la Regia università di Roma;

laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso la Regia università fascista di Perugia;

laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso la Regia università di Ferrara.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di una delle suddette lauree alla data del 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto, in giorni da stabilirsi.

Art. 6.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1930, n. 1491.

Sono esonerati dalla prova coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 (ultimo comma) e 5 dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1° Diritto civile o diritto commerciale.
2° Diritto amministrativo e principi di diritto corporativo.
3° Economia politica e politica corporativa.
4° Lingua francese.

Prova orale.

Formeranno oggetto della prova orale le materie suindicate e la legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5302)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.